

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 105 |
| ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Gozi</i>) | 108 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 8.20.

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

C. 1366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2008.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame decreto-legge n. 92 del 2008, avviato nella seduta di ieri, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. Ricorda altresì che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto già a partire dal prossimo 9 luglio e che pertanto la XIV Commissione do-

vrebbe concluderne l'esame nella seduta odierna.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Giacomo STUCCHI (LNP) rileva che il provvedimento, anche tenuto conto delle modifiche apportate in sede di esame presso il Senato, non sembra presentare profili di particolare delicatezza dal punto di vista della compatibilità comunitaria. Si sofferma quindi su alcuni specifici aspetti recati dal decreto-legge e preannuncia, a nome del gruppo della Lega Nord Padania, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata del relatore.

Lucio STANCA (PdL), pur evidenziando la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, osserva come, in questo caso, il Paese non possa aspettare i tempi della politica; auspica quindi che l'*iter* di approvazione del provvedimento possa concludersi quanto prima. Chiede quindi chiarimenti al Governo in ordine alle disposizioni riguardanti la possibilità di accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno da parte del perso-

nale, rispettivamente, della polizia municipale e delle Capitanerie di porto.

Sandro GOZI (PD) ricorda che il decreto-legge in esame introduce modifiche all'articolo 235 del codice penale, prevedendo – attraverso l'equiparazione sostanziale del cittadino comunitario a quello straniero – l'espulsione di tali soggetti dal territorio dello Stato, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche a seguito di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, in luogo dei 10 anni originariamente previsti. Evidenzia che la richiesta avanzata nella seduta di ieri di poter proseguire anche nella giornata odierna l'esame del decreto-legge non era dettata da motivazioni di carattere ostruzionistico, ma piuttosto dal rilievo del provvedimento, che incide su principi comunitari quali quello della libera circolazione delle persone e che presenta sotto tale profilo aspetti di particolare delicatezza. Segnala infatti che l'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE prevede che la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari. Tale disposizione è – tra l'altro – ribadita dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n.30/2007, che, nel recepire la direttiva comunitaria, ha stabilito che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di provvedimenti di allontanamento. Va peraltro ricordato che, ai sensi della disciplina generale sulle misure di sicurezza, queste sono irrogate dal giudice in casi circoscritti, ossia soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. Tale analisi è peraltro confermata dalla Corte di giustizia europea che è intervenuta sul punto con sentenze del 2006 nei confronti del Belgio e della Germania. Ritiene quindi che tali disposizioni debbano essere modificate nel senso di prevedere che vi sia, da parte delle autorità competenti, l'esame caso per caso del comportamento posto in essere dal cittadino straniero, al fine di valutare se tale comportamento sia tale da costi-

tuire una effettiva minaccia per la sicurezza pubblica; in caso contrario, l'Italia si espone senza alcun dubbio a una procedura di infrazione comunitaria.

Alla luce di tali considerazioni, e sottolineando il contrasto del provvedimento in esame con la normativa comunitaria, presenta una proposta alternativa di parere, nella quale si formula parere contrario sul decreto-legge n. 92 del 2008 (*vedi allegato*).

Roberto SIMONETTI (LNP) si sofferma sui contenuti del decreto-legge in esame, sottolineando come questo rechi misure particolarmente importanti e attese dai cittadini. Richiama, in particolare, le disposizioni riguardanti la destinazione dei beni sequestrati e le misure in materia di controllo del territorio.

Jean Leonard TOUADI (IdV) sottolinea la delicatezza delle materie affrontate dal decreto-legge in esame e si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Gozi. Evidenzia quindi l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alle procedure previste di iscrizione all'anagrafe dei cittadini stranieri da parte dei sindaci. Dopo aver richiamato l'esigenza di un inasprimento delle pene per le aziende che ricorrono al lavoro nero, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Laura GARAVINI (PD) si sofferma sui contenuti del decreto-legge in esame, evidenziando in particolar modo le questioni relative agli italiani residenti all'estero.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO osserva preliminarmente come ogni disposizione del codice debba essere collocata in un quadro più ampio e come occorra svolgere una lettura organica e di sistema delle norme dell'ordinamento. Il nuovo articolo 235 del codice penale, così come modificato dal decreto-legge in esame, non sembra infatti legittimare l'interpretazione data dall'onorevole Gozi e posta alla base del parere contrario da questi formulato, poiché ogni singolo prov-

vedimento di espulsione necessita di una motivazione da parte del giudice e non vi è dunque alcun automatismo in tal senso.

Con riferimento quindi alla questione del concorso delle forze armate a fini di controllo del territorio, evidenzia come si tratti di una previsione che viene circondata da una serie di misure di garanzia e che, comunque, non determina alcun problema dal punto di vista della compatibilità comunitaria.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda la disciplina riguardante le sostituzioni in sede consultiva.

Dopo una richiesta di chiarimenti del deputato Roberto GIACHETTI (PD), il presidente Gianluca PINI richiama l'articolo 19 comma 6 del Regolamento; nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà di conseguenza preclusa la proposta alternativa di parere del deputato Gozi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

**DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
(C. 1366 Governo, approvato dal Senato).**

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO GOZI

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il decreto-legge 92/08 recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (C. 1366 Governo, approvato dal Senato);

visto che l'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 235 del Codice penale prevedendo che non solo lo straniero, ma anche il cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea qualora sia condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni sia automaticamente espulso o allontanato con provvedimento del giudice;

rilevato che la norma in esame risulta in palese contrasto con: 1) la direttiva comunitaria 2004/38/CE (in materia di diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli stati membri) che all'articolo 27 prevede che gli stati membri possono limitare la libertà di circolazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o di sanità pubblica; 2) la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia che ha stabilito in più occasioni (si vedano le sentenze sentenza 23 marzo 2006 nella causa C-408/03 Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio e la sentenza del 27

aprile 2006, causa C-441/02 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania) l'impossibilità di adottare un provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario come automatica conseguenza di condanne penali. L'autorità competente dovrà infatti valutare se il comportamento personale del cittadino che abbia subito condanne penali sia tale da costituire una minaccia effettiva per la sicurezza pubblica nel momento in cui decide l'allontanamento;

sottolineato inoltre che sul piano giuridico il cittadino comunitario e quello extracomunitario vengono equiparati, in palese violazione con il diritto comunitario;

richiamata infine la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ravvisato nella libertà di circolazione un diritto fondamentale, che può essere subordinato solo a condizioni minime, tassativamente indicate dalle fonti comunitarie, e da interpretarsi, in ogni caso, in senso restrittivo, sembrano sussistere le condizioni perché si apra un contenzioso nei confronti dell'Italia in conseguenza dell'approvazione delle norme in esame;

esprime

PARERE CONTRARIO